

L'OGGETTO DEL MESE

all'Archivio Storico Città di Bolzano

n. 37 – gennaio 2015:

"Speed-check" a Bolzano già 112 anni fa

Quasi 112 anni fa, le *Bozner Nachrichten* nell'edizione n. 141 del 24 giugno 1903, pag. 1, pubblicano il *Codice provvisorio per la circolazione automobilistica sulle strade statali nel distretto di Bolzano* („Provisorische Automobilfahrordnung für die Reichsstraßen im politischen Bezirke Bozen“). Siamo solo all'inizio dell'era automobilistica il cui avvio tradizionalmente viene ricondotto al motore a scoppio brevettato da Carl Benz il 29 gennaio 1886 a Mannheim. Sin dagli albori dell'automobilismo si impongono come temi centrali la velocità consentita e il suo controllo, l'inquinamento acustico causato dalla motorizzazione nonché le sanzioni da infliggere in caso di infrazioni. Non fanno eccezione il Codice bolzanino del 1903 e il suo forte impianto disciplinare di seguito pubblicato (traduzione italiana della versione originale in lingua tedesca):

1. Ogni automobile deve essere dotata di un freno efficiente, e per la notte di due luci bianche.
2. Ciascun guidatore deve condurre l'automobile con prudenza.
3. I centri abitati non debbono essere percorsi a una velocità superiore a quella di una carrozza trainata da un cavallo al trotto.
4. Nei tratti stretti o con scarsa visibilità bisogna procedere a velocità tale da poter fermare il veicolo in qualsiasi momento.
5. Bisogna procedere a passo d'uomo: a) all'innesto di una strada in un'altra, sui ponti, nei portoni, agli incroci; b) lungo le curve strette, all'ingresso e all'uscita da case o cortili; c) in caso di forte traffico, e di passaggio presso cavalli, animali da traino, mandrie o greggi.
6. L'automobilista deve dare un segnale acustico ad almeno 50 metri nell'approssimarsi a pedoni, cavalieri, traini, mandrie o greggi nonché in curve strette, di notte o con la nebbia. Il segnale non dev'essere dato nelle immediate vicinanze di persone o animali.
7. Le automobili debbono portarsi a destra e superare a sinistra.
8. Non si possono superare veicoli in curva, agli incroci, su ponti e dove la sede stradale è ristretta dalla presenza di altri veicoli.
9. Bisogna lasciare la precedenza agli I.r. veicoli postali e ai vigili del fuoco. Non si debbono interrompere colonne militari e cortei.
10. Non sono ammesse gare di velocità tra automobili.
11. A chiunque è vietato di impedire il passaggio di automobili o di farli circolare in modo pericoloso.
12. Carri, cavalieri e bestiame debbono spostarsi a destra consentendo il sorpasso di automobili sulla sinistra.

Edizione delle
Bozner Nachrichten
del 24.06.1903 con il
testo del nuovo
Codice della strada



Patente di guida
rilasciata dal
Magistrato civico di
Bolzano ad August
Freudenberger il 14
giugno 1911



13. Quando l'automobilista avverte che animali da traino, sella o in gruppo si innervosiscono, o quando il conducente di un carro, il cavaliere e il mandriano fanno un cenno, l'automobilista deve subito fermarsi e, nel caso in cui il rumore del motore ecciti gli animali, lo deve subito spegnere.

Infrazioni di suddetto Codice verranno punite, quando non già sanzionabili dal punto di vista del diritto penale generale, ai sensi dell'ordinamento ministeriale del 30 sett. 1857, F. d. O. n. 198, con ammende fino a corone 200,00 o con l'arresto fino a 14 giorni.

I.r. Capitanato distrettuale di Bolzano, 16 giugno 1903.

I.r. Capitano distrettuale: Ritter (cavaliere) von Falser.



Città di Bolzano
Stadt Bozen
Assessorato alla Cultura
e alla Convivenza
Assessorat für Kultur und
aktives Zusammenleben

Testi: Hannes Obermair, Carla Giacomozzi Immagini: Archivio Storico della Città di Bolzano, Atti generali 1911, faldone B 7; DZA della Biblioteca Provinciale Dr. Friedrich Teßmann

bz.history
City Space Time

Oggetto del mese
Exponat des Monats
Exhibit of the Month